



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009689 - 02/11/2010 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/sc

Roma, 02 NOV 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Pesaro
Via A. Da Ventura, 2
61100 PESARO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 256/2010_Incompatibilità_Esercizio della professione e rapporto di lavoro subordinato presso la Pubblica Amministrazione- Assistenza in contenzioso contro una Pubblica Amministrazione.

Con riferimento al quesito formulato in data 11 ottobre 2010, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito alla sussistenza di una situazione di incompatibilità tra lo svolgimento di un rapporto di impiego in qualità di docente presso un istituto di istruzione scolastica che ha autorizzato all'esercizio della libera professione e l'assunzione di incarico di assistenza tecnica in contenzioso contro una pubblica amministrazione, si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che l'Ordinamento professionale¹ consente l'iscrizione nell'albo ai prestatori di lavoro subordinato, ma non ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. È questo il caso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i quali l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, sancisce, in via generale, il divieto di cumulo con l'esercizio di attività professionale². Tale limitazione ha subito, tuttavia, una deroga nel caso di dipendenti pubblici

¹ Art. 4, co. 3, D.lgs. 28 gennaio 2005 n. 139:

"L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione".

² Art. 53, co. 1, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina".

con rapporto di lavoro a tempo parziale³. L'art. 1, comma 56 e 56-*bis*, della L. n. 662/1996, infatti, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 189/2001, rimodulando il sistema delle incompatibilità, ha stabilito la compatibilità dell'iscrizione in un albo professionale con lo *status* di dipendente pubblico in regime di part-time. Con specifico riferimento al rapporto di impiego presso istituti scolastici in qualità di docente, peraltro, il citato articolo 53, comma 1, fa salve le disposizioni previste dalla normativa di settore che consente, in via generale, al personale docente di esercitare la libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside⁴.

Ciò detto, qualora, come nel caso prospettato, la seconda attività del dipendente pubblico abbia carattere libero-professionale, l'art. 6, comma 2, della legge n. 140/1997 (che ha introdotto *ex novo* il comma 56-*bis* all'art. 1 della l. n. 662/1996) vieta espressamente a questi:

- di ricevere di incarichi professionali da parte di qualsiasi pubblica amministrazione,
- di assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Tale divieto trova ulteriormente conferma nel disposto dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 che, al comma 2, vieta espressamente agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che siano anche dipendenti di una pubblica amministrazione, di assumere incarichi di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie⁵.

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Francesca Maione



Vd. anche l'art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3:

"L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".

³ L'art. 1, co. 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 dispone che *"le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno"*.

Il comma 56 *bis* del citato articolo 1, aggiunto dall'art. 6 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, *precisa inoltre che "sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56 ..."*.

⁴ Vd. art. 508, comma 15, del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, che, con riferimento al personale docente, stabilisce quanto segue:

"15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".

⁵ Vd. art. 12, comma 2, primo periodo, del D.lgs. n. 546/1992:

"2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica."

Si osserva, inoltre, che laddove la pubblica amministrazione presso cui l'iscritto è dipendente sia l'Amministrazione finanziaria l'art. 63, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 vieta al professionista di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie anche per i due anni successivi alla data di cessazione del rapporto d'impiego presso la suddetta amministrazione.